

**Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica**

KINTARO KARATE CLUB

Via San Martino 18

C.F. 97448410155

Esente imposta di registro
art. 12, comma 2-bis D. LGS 36/21
Esente imposta di bollo
art. 27-bis, tabella allegato B
annesso al decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642.

- Seconda Convocazione

Oggi martedì 19 dicembre 2023 alle ore 20:00 presso la sede dell'attività istituzionale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica KINTARO KARATE CLUB C.F. 97448410155 ovvero la palestra dell'Istituto Comprensivo "Falcone Borsellino" Via G. Di Vittorio nr. 14, 20048 Pantigliate (MI) si è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, come da avviso avvenuto a norma di legge e di statuto, l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

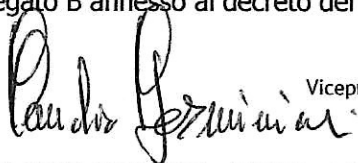
- 1) Modifica dello Statuto ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs 36/2021 28 febbraio, e le sue modifiche ed integrazioni.
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente, Germiniasi Claudio prende la parola per dichiarare che ha constatato la presenza di un numero di Soci atto a poter deliberare sul precitato Ordine del Giorno, quindi, l'assemblea è dichiarata formalmente valida. Dopo questo, chiama a redigere il presente verbale il Segretario dell'Associazione Vaia Clementina. Al termine della seduta, il verbale sarà letto a tutti i partecipanti, in modo che possano chiedere eventuali modifiche. Il verbale sarà firmato dal Presidente, Vicepresidente e dal Segretario in ogni pagina e dai presenti sul foglio firme delle presenze.

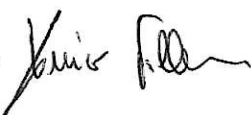
Il Presidente apre la seduta al punto uno all'ordine del giorno spiegando che a decorrere dal 1° di luglio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 36/2021 e in base alle nuove norme stabilite è necessario apportare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art.7 e ss. del D.Lgs. 36/2021.

Il Presidente informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis, del D. LGS 36/21 le modifiche statutarie in "mero adeguamento" alle disposizioni di cui al D.lgs. 36/21, adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di Registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. LGS. N. 36 DEL 2021. Resta, altresì, sempre valida l'esenzione dell'imposta di Bollo ai sensi dell'art. 27-bis, Tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Presidente



Vicepresidente



Segretario



Punti salienti del nuovo statuto:

1) Articolo 1 Denominazione e sede

Punto 1 *"È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 un'associazione sportiva dilettantistica denominata*

"Associazione sportiva dilettantistica KINTARO KARATE CLUB", in breve "ASD KINTARO KARATE CLUB (d'ora in poi "Associazione"), SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA, con sede in Pantigliate via San Martino n. 18."

Punto 2 *"Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD."*

Punto 3 *"La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto."*

Punto 4 *"Potranno essere istituite sedi secondarie, e unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi."*

Punto 5 *"Il trasferimento della sede legale potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato successivamente nella prima Assemblea dei Soci, senza che questo costituisca modifica del presente Atto e Statuto, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti."*

2) Articolo 2 Oggetto sociale

punto 1: *"L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. 36/2021. "*

punto 2: *"Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, ai sensi dell'articolo 8, D.Lgs. 36/2021."*

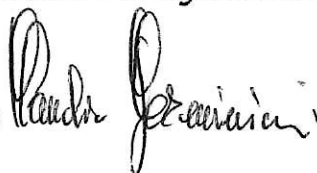
punto 3: *"L'Associazione agisce nel rispetto del decreto legislativo D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. L'ordinamento interno dell'Associazione è pertanto ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali."*

punto 4: *"L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte degli organi competenti e tramite l'iscrizione presso i registri previsti dalla normativa vigente, ha per finalità principale l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione, gestione, sviluppo e diffusione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica."*

punto 7: *"Attività secondarie e strumentali nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021*

l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di

Presidente



Vicepresidente



Segretario



concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400."

3) Articolo 17 Compiti del consiglio direttivo

Punto 8 "assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo"

Punto 9 "nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021"

4) Articolo 24 – Lavoratori e volontari

Punto 1: "I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa."

Punto 6: "Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario." ai sensi dell'articolo 29, D.Lgs. 36/2021"

5) Articolo 25 – Scioglimento

Punto 3 "Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h, D.Lgs. 36/2021."

Dopo la lettura dello Statuto adeguato al D.Lgs. 36/2021 ed un breve ma esaustivo dibattito tra i presenti, l'assemblea approva all'unanimità lo Statuto sociale per alzata di mano.

Sono parti integranti il verbale dell'assemblea e lo statuto contrassegnato come "Allegato A".

L'Assemblea autorizza il Presidente la registrazione del presente verbale e dello statuto presso L'Agenzia delle Entrate e la comunicazione dei suddetti documenti a tutti gli Organismi sportivi cui l'Associazione è affiliata.

Il Consiglio Direttivo in carica è composto dal: Presidente Claudio Germiniasi, Vicepresidente Enrico Villani, Segretario Clementina Vaia.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti C.O.N.I. / C.I.P. e/o Federazioni Nazionali riconosciute C.O.N.I.

Altro non essendoci da discutere la seduta viene chiusa alle ore 22.00 previo la firma del presente verbale e del suo "Allegato A".

Presidente  Vicepresidente  Segretario 

DIRETTORE
UFFICIO

70
3

1694
21-12-23
IMPOSTE PER
Euro **ESENTE**
OLTRE SANZIONI DI BOLLO
Euro **ESENTE**



La Funzionaria
Emmanuela PUISO
Firma su delega della Direttrice provinciale
Laura VIAZZI



ALLEGATO "A"

Statuto della "Associazione Sportiva Dilettantistica KINTARO KARATE CLUB adeguato al D.Lgs. 36/2021

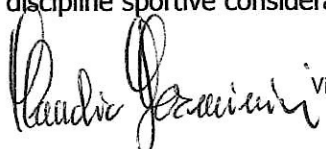
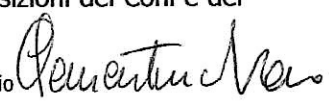
TITOLO I - Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

- 1) È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 un'associazione sportiva dilettantistica denominata "*Associazione sportiva dilettantistica KINTARO KARATE CLUB*", in breve "*ASD KINTARO KARATE CLUB* (d'ora in poi "*Associazione*"), senza personalità giuridica, con sede in Pantigliate via San Martino n. 18.
- 2) Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "*associazione sportiva dilettantistica*", anche in acronimo ASD.
- 3) La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
- 4) Potranno essere istituite sedi secondarie, e unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.
- 5) Il trasferimento della sede legale potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato successivamente nella prima Assemblea dei Soci, senza che questo costituisca modifica del presente Atto e Statuto, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 – Oggetto sociale

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ai sensi dell'articolo 8, D. Lgs. 36/2021.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, ai sensi dell'articolo 8, D. Lgs. 36/2021.
3. L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle associazioni anche da quelle contenute nel presente Statuto ed agisce nel rispetto del decreto legislativo D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. L'ordinamento interno dell'Associazione è pertanto ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte degli organi competenti e tramite l'iscrizione presso i registri previsti dalla normativa vigente, ha per finalità principale l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione, gestione, sviluppo e diffusione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
5. Nello specifico l'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del "KARATE" e delle discipline affini e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del

Presidente  Vicepresidente  Segretario 

registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

6. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Sempre per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà agire con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare, mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative. Sempre per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. sotto qualsiasi forma con altri organismi simili sia nazionali che esteri
7. Attività secondarie e strumentali nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021.
l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà svolgere l'attività secondaria di cessione di articoli sportivi, attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se nel caso, la gestione di un posto di ristoro ai propri associati, di raccolta fondi nonché attività ricreative e di promozione nei limiti stabiliti dal citato Decreto di cui al precedente periodo.
9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021

Presidente  Vicepresidente  Segretario 

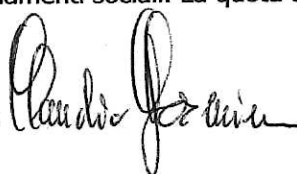
Articolo 3– Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II - Della vita associativa

Articolo 4 - Soci e domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva compresi i minori di età.
2. L'Associazione è composta da Soci Fondatori, Soci Ordinari, Sostenitori. Soci fondatori sono coloro che hanno costituito la Società sottoscrivendone l'atto costitutivo; Soci Ordinari sono coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e svolgono attività sportive; Sostenitori sono coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota stabilita dal Consiglio Direttivo a favore dell'Associazione e non hanno diritto di voto.
3. I Soci ordinari devono osservare una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, e dei suoi organi.
4. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
5. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
6. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
7. I soci ordinari dovranno altresì allegare l'opportuna certificazione medica attestante l'idoneità fisica all'esercizio della pratica sportiva.
8. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo nei 60 giorni successivi, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
9. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
10. Ogni socio per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Presidente  Vicepresidente  Segretario 

Articolo 5 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

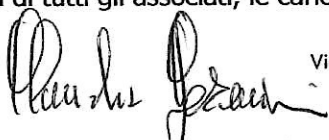
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) Dimissione volontaria;
 - b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) scioglimento dell'associazione.
2. Il provvedimento di radiazione, assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

TITOLO III - Degli organi associativi

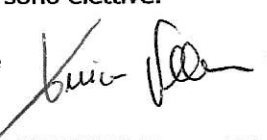
Articolo 7 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione: l'assemblea generale degli associati, il presidente, il consiglio direttivo.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche sociali sono elettive.

Presidente



Vicepresidente



Segretario



Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L'assemblea è convocata dal presidente in carica, dal consiglio direttivo, da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
5. La convocazione può avvenire a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma, consegna brevi manu.
6. L'assemblea dovrà essere convocata, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
7. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
8. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
9. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
10. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
11. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
12. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
13. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso da affiggersi nei locali sociali, nelle sedi secondarie e nel locale dove si svolgono le attività dell'associazione almeno 20 giorni dall'adunanza.
14. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.
15. La data dell'assemblea in seconda convocazione andrà fissata in un giorno diverso e comunque entro 30 giorni dalla data della prima convocazione
16. Sono ammesse le assemblee audio/video
17. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Presidente



Vicepresidente



Segretario



18. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
19. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
20. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
21. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole

Articolo 9 – Diritti da partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente almeno una volta all'anno entro il 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo dell'esercizio successivo;
2. In sede ordinaria l'Assemblea delibera su tutti gli argomenti relativi alla gestione dell'Associazione ed in particolare:
 - a) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
 - b) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo;
 - c) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali, determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modifica dello statuto sociale;
- b) elezione del consiglio direttivo decaduto;
- c) lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- d) argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 12 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

Presidente  Vicepresidente  Segretario 

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ.

Articolo 13 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
 - a) vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni,
 - b) venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione,
 - c) venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - d) -sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - e) -sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - f) -vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.
4. In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
5. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 14 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci, ivi compreso il presidente

Presidente  Vicepresidente  Segretario 

3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. Il consiglio direttivo rimane in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili
5. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del presidente
6. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni, regolarmente tesserati alla ASD e rispondenti a quanto previsto all'articolo 4.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non devono ricoprire la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima attività, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
8. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
9. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
10. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
11. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "*da remoto*" ai sensi del precedente articolo 13 dello statuto.

Articolo 15 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio. Il consiglio stesso proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica per:
 - a) mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea dei soci;
 - b) dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.

Presidente  Vicepresidente 

Segretario 

4. Al verificarsi di tali eventi dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo entro 60 giorni l'assemblea dei soci da celebrarsi nei successivi 30 giorni per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Articolo 16 – Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 – Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2. redigere e sottoporre all'assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo dell'esercizio successivo.
3. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
4. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
5. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
6. determinare l'importo delle quote associative
7. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
8. assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
9. nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
10. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 18 - Il presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Articolo 19 - Il vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva.

Articolo 20 - Il segretario

1. Il Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato; dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

Presidente  Vicepresidente  Segretario 

TITOLO IV - Patrimonio e scritture contabili

Articolo 21 – Il rendiconto finanziario

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
2. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
4. Alla convocazione dell'assemblea ordinaria l'ordine del giorno deve contenere l'approvazione del bilancio, che dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati per una eventuale consultazione

Articolo 22 - Anno sociale ed esercizio finanziario

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1 (uno) settembre e terminano il 31 agosto dell'anno successivo.

Articolo 23 – Entrate dell'Associazione e patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti:

- a) dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- b) dalle quote periodiche ordinarie da versarsi da parte di tutti gli associati per la partecipazione alle attività istituzionali dell'Associazione determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, che ne fisserà anche la periodicità. È data facoltà al Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, di fissare il pagamento del contributo ordinario in quote rateizzate, ridotte, promozionali, in relazione alle attività, alla differente capacità contributiva di ciascun associato e per agevolare gli associati al fine di perseguire gli scopi istituzionali.
- c) dai contributi di enti ed associazioni;
- d) da lasciti e donazioni;
- e) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

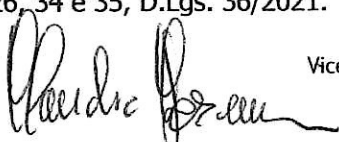
È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017

TITOLO V - Dei lavoratori e volontari

Articolo 24 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

Presidente



Vicepresidente



Segretario



3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario ai sensi dell'articolo 29, D.Lgs. 36/2021; per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente; possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione ai sensi del D.Lgs. 120/2023 29 agosto art. 1 comma 22. resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R 28 dicembre 2000 n.445.
7. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

TITOLO VI - Disposizioni finali

Articolo 25 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci aventi diritto di voto esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà la devoluzione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h, D.Lgs. 36/2021.

Articolo 29 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione sportiva nazionale a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

Presidente  Vicepresidente  Segretario 